

Legge federale sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero¹

432.31

del 27 giugno 1890

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto un messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1889,
decreta:

Art. 1

Sarà fondato un Museo nazionale svizzero.

Art. 2

Il medesimo è destinato a raccogliere antichità patrie importanti di natura storica e artistica ed a conservarle sistematicamente ordinate.

Art. 3

¹ Al Museo nazionale saranno rimesse le collezioni e gli oggetti separati di antichità storiche che si trovano già in possesso della Confederazione.

² Gli sarà dato incremento:

- a. mediante i crediti federali assegnati d'anno in anno per la conservazione delle antichità nazionali;
- b. mediante la Fondazione Merian ed altre eventuali donazioni;
- c. mediante antichità svizzere o donate o affidate al Museo con riserva del diritto di proprietà.

Art. 4

¹ Il diritto ai sussidi federali garantito dalla risoluzione federale del 30 giugno 1886² su l'appoggio della Confederazione a favore della conservazione e dell'acquisto di antichità patrie non potrà venir menomato per causa del Museo nazionale.

RU 11 690 e CS 4 229

¹ Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1985 152; FF 1983 III 809).

² [CS 4 224. FF 1950 721 art. 5]. Ora per l'acquisto e la conservazione delle antichità patrie è iscritto annualmente nel bilancio un credito di 800 000 franchi (art. 1 del DF del 5 mar. 1970 concernente il credito per l'acquisto d'antichità nazionali – RS 432.313), separatamente dal credito per la conservazione dei monumenti storici (art. 2 del DF del 14 mar. 1957 concernente il promovimento della conservazione dei monumenti storici – RS 445.1).

² Quest'ultimo non farà in nessun caso concorrenza ai musei cantonali per l'acquisto d'antichità, ove si tratti di oggetti di preponderante interesse cantonale e non necessari per completare le collezioni federali.

³ L'amministrazione del Museo nazionale farà di costituire per l'effettuazione dello scopo comune un'unione delle collezioni archeologiche pubbliche.

⁴ Essa lor verrà in aiuto col consiglio e col farsi mediatrice per acquisti, ed anche con cambi e con cessioni per via di vendita, prestito o dono di antichità in originale o in copia.

Art. 5³

Art. 6

Le collezioni di antichità storiche trovantisi nella sede del Museo nazionale e appartenenti alla città, ad una corporazione pubblica od al Cantone (art. 2), saranno collocate e disposte per ordine insieme con quelle della Confederazione nei locali del Museo nazionale.

Art. 7

¹ Le collezioni dette nell'articolo 6 rimangono proprietà di chi ne fu sino a quel punto possessore, ma finchè sta il Museo nazionale non possono da questo venir distolti.

² A tutti gli altri espositori resta guarentito il lor diritto di proprietà e di libera disposizione.

³ Tutti gli oggetti, prima di metterli a posto, saranno iscritti in un inventario e muniti di un segno di proprietà.

Art. 8⁴

¹ L'amministrazione del Museo nazionale è affidata, sotto l'alta vigilanza del Consiglio federale, a una Commissione di sette membri, di cui cinque sono nominati dal Consiglio federale e due dall'autorità esecutiva del Cantone o della città dove il Museo ha la sua sede.

² ...⁵

³ Abrogato dal n. I del DF del 19 dic. 1972 (RU **1973** 929).

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 del DF del 21 giu. 1902, in vigore dal 1° gen. 1903 (RS **432.311**).

⁵ Abrogato (art. 80 cpv. 2 della LF del 30 giu. 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali CS **1** 453 – e dall'art. 2 cpv. 2 lett. A n. V 2 lett. f della Classificazione delle funzioni del 5 ott. 1929 – CS **1** 506. RU **1954** 281 art. 26 cpv. 1).

³ ...⁶

⁴ I diritti e gli obblighi della Commissione del Museo e del personale posto alla sua dipendenza, saranno determinati da un regolamento del Consiglio federale.

Art. 9⁷

¹ I crediti pel Museo nazionale saranno fissati anno per anno nel bilancio di previsione.

² Se i crediti assegnati annualmente per la conservazione e l'acquisto di antichità patrie non vengono esauriti, il residuo sarà versato a un fondo speciale, detto «Fondo del Museo nazionale», per essere impiegato più tardi.

³ Saranno del pari versati a questo Fondo, in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 17 dell'ordinanza 26 novembre 1881⁸ sulla tenuta degli inventari delle amministrazioni federali:

- a. Il ricavato della vendita d'antichità (doppioni o altri oggetti non indispensabili alle collezioni). Nella vendita di simili oggetti si darà la preferenza alle pubbliche collezioni d'antichità dei Cantoni, a condizioni vantaggiose e corrispondenti ai loro mezzi finanziari.
- b. I doni in contanti che fossero messi a disposizione del Museo.
- c. Il prodotto dei biglietti d'ingresso, delle tasse di guardaroba e della vendita della Guida ufficiale del Museo nazionale.

⁴ I vari regolamenti sulla materia saranno, per quanto è possibile, riuniti in una sola ordinanza che determinerà pure il modo come deve essere impiegato il Fondo del Museo.

Art. 10⁹

¹ La sede del Museo nazionale è a Zurigo.

² Una sede secondaria è situata a Prangins, Cantone di Vaud.

⁶ Abrogato (art. 5 cpv. 1 e 80 cpv. 2 della LF del 30 giu. 1927 sull'ordinamento dei funzionari federali – RS **172.221.10** e CS **1 453** – art. 4 cpv. 1, 42 cpv. 2, e 75 cpv. 1 dell'ordinamento degli impiegati del 1° apr. 1947 – CS **1 646**. RU **1952 745** art. 72 – e art. 2 cpv. 1 della Classificazione delle funzioni del 5 ott. 1929 – CS **1 506**. RU **1954 281** art. 26 cpv. 1).

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 2 del DF del 21 giu. 1902, in vigore dal 1° gen. 1903 (RS **432.311**).

⁸ [RU **5 839**. CS **1 416** art. 15]. Le disp. cit. ordinavano il versamento nella Cassa federale del provento della vendita degli oggetti d'inventario divenuti superflui. Esse non sono esplicitamente riprese nella vigente O dell'11 giu. 1990 sulle finanze della Confederazione (RS **611.01**).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU **1985 152**; FF **1983 III 809**).

Art. 11

Il Consiglio federale è incaricato, conformemente alla legge federale del 17 giugno 1874¹⁰ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare la presente legge e di fissare il tempo che la medesima dovrà andar in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 10 ottobre 1890¹¹

¹⁰ [CS **1** 168; RU **1962** 848 art. 11 cpv. 3. RS **161.1** art. 89 lett. b]

¹¹ DCF del 7 ott. 1890 (RU **11** 693)